

Scheda informativa "Agevolazioni e prestazioni per il convivente"

Notifica ed esigibilità delle prestazioni per il convivente superstite.

Base

Il regolamento d'assicurazione disciplina, da un lato, i vincoli per la notifica del convivente e, dall'altro, la verifica e i requisiti del diritto alla prestazione all'insorgere di un caso di assicurazione.

Base regolamentare: articolo 43 del regolamento d'assicurazione 2025, fa stato il testo contenuto nel regolamento.

In generale

Come notificare La notifica deve essere effettuata mediante il modulo "Contratto di

sostentamento tra conviventi" messo a disposizione dalla CPV/CAP.

Il contratto di sostentamento deve essere autenticato con atto notarile.

Quando La notifica deve essere inoltrata per iscritto alla CPV/CAP quando la persona

assicurata è ancora in vita. La convivenza deve essere iniziata prima del

diritto a una pensione della CPV/CAP (AI o pensionamento).

Altri documenti Oltre al contratto di sostentamento autenticato occorre inoltrare

- il certificato di residenza per la residenza ufficiale congiunta di entrambi i

conviventi;

- le copie dei documenti d'identità di entrambi i conviventi e se possibile

- la prova dell'inizio della convivenza

Conferma La CPV/CAP conferma per iscritto di aver ricevuto i documenti richiesti.

Vincoli del diritto a una pensione

Per una promessa di pensione all'insorgere di un caso di assicurazione, il convivente superstite deve dimostrare di

- provvedere all'obbligazione alimentare verso un figlio comune o
- aver già compiuto 45 anni e convissuto per almeno 10 anni;
- non essere sposato né aver contratto un'unione domestica (con la persona assicurata o con un'altra persona);
- non avere un legame di parentela con la persona assicurata (art. 95, CC);
- dimostrare che la convivenza risale a prima dell'entrata di un caso di assicurazione (AI, vecchiaia).

Importo della pensione

La pensione corrisponde alla pensione vedovile secondo l'art. 42 del regolamento (70% della pensione d'invalidità assicurata, rispettivamente 70% della pensione d'invalidità in corso o della pensione di vecchiaia).

Situazione: 01.01.2025



Esercizio del diritto alla pensione

Il diritto alla pensione della CPV/CAP deve essere esercitato entro 3 mesi dal decesso della persona assicurata. Solo allora, la CPV/CAP verifica se il diritto soddisfa i requisiti. Oltre alle informazioni personali è determinante dimostrare che:

- la convivenza sussisteva ancora al momento del caso di assicurazione ed era durata più di 10 anni;
- lo stato civile di entrambe le persone (persona deceduta e convivente superstite) soddisfa i parametri richiesti (non essere sposati né vivere in un'unione domestica);
- sussiste un'obbligazione alimentare nei confronti di figli comuni;
- il convivente superstite non riscuote prestazioni ai superstiti dell'AVS (1° pilastro);
- il convivente superstite non riscuote prestazioni del 2° pilastro in seguito a divorzio.

Inizio del diritto

Il diritto alla pensione inizia il primo giorno del mese successivo al giorno del decesso.

Fine del diritto

Il diritto alla pensione termina l'ultimo giorno del mese in cui il beneficiario della pensione per il convivente superstite decede, si sposa o fonda una nuova convivenza.

Negazione del diritto

Se un convivente superstite non soddisfa i criteri per il diritto alla pensione, la CPV/CAP verifica se sussiste il diritto a un capitale in caso di decesso. Vedi articolo 46 del regolamento.

Riserva

La CPV/CAP può verificare, acconsentire o rifiutare in via definitiva il diritto alla pensione unicamente al momento del decesso. È quindi importante informare la CPV/CAP sui cambiamenti successivi alla notifica iniziale, come p.es. il cambiamento di domicilio di un convivente (o di entrambi), la fine della convivenza o una modifica dello stato civile.

Norma di transizione

Le convivenze notificate prima del 01.01.2025 rimangono valide nella forma notificata. Tuttavia, per la promessa di prestazione si applica il regolamento d'assicurazione in vigore al momento dell'insorgere del caso di assicurazione.

Situazione: 01.01.2025